



Data 21 OTT. 2011

| Protocollo N° 491075/6508/E 260.20.5 | Allegati N°

Oggetto: D. Lgs. n. 167/2011 - Testo Unico in materia di Apprendistato – Indicazioni operative

Trasmissione via e-mail

Alle Aziende/Imprese
del Veneto

Ai Consulenti del lavoro
del Veneto

Alle Province del Veneto

Alle Parti Sociali
del Veneto

Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10/10/2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247". Il nuovo dettato normativo entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre 2011.

L'intento di tale "riforma" è quello di semplificare e razionalizzare il complesso quadro normativo che fa riferimento all'apprendistato.

Le principali novità sono rappresentate da:

- (art. 1) l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
 - b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
- (art.2) Il contratto di apprendistato, la cui disciplina è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro, è realizzato obbligatoriamente in forma scritta, corredato dal patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
- l'attività formativa può essere finanziata anche per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, (art. 3) possono essere assunti con questa tipologia contrattuale i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Alle Regioni, è rimessa la regolamentazione dei profili formativi per l'ottenimento di una qualifica o un diploma professionale.

Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, (art. 4) possono essere assunti con questa tipologia contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche è rimessa agli

Direzione Regionale Lavoro

30121 Venezia - Fond. S. Lucia Cammaregio, 23 – Tel. 041/2795924-5936 Fax 041/2795948



Data

| Protocollo N°

| Allegati N°

Accordi interconfederali ed ai contratti collettivi. Alle Regioni spetta l'erogazione (eventuale) di offerta formativa integrativa di carattere trasversale per 40 ore annue per 3 anni. La contrattazione collettiva potrà altresì prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per i datori di lavoro che svolgono l'attività in cicli stagionali.

Con riferimento al contratto di alta formazione e di ricerca, (art. 5) possono essere assunti con questa tipologia contrattuale i soggetti che abbiano un'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto è attivabile per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Alle Regioni, è rimessa la regolamentazione dei profili formativi per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché dell'attività di ricerca.

Il Testo Unico introduce un regime transitorio: a far data dal 25 ottobre (art. 7), fatti salvi i contratti di apprendistato già in vigore, sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al Testo Unico non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti.

La Regione del Veneto ha disciplinato la materia dell'apprendistato con specifico Accordo con le Parti Sociali, sottoscritto in data 3/12/2007, cui ha fatto seguito la deliberazione di Giunta regionale n. 3434/2007 che ha approvato la Direttiva per la realizzazione delle attività formative per apprendisti.

Successivamente, con Legge Regionale n. 3/2009 - "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", artt. 42-46, il legislatore regionale ha introdotto la disciplina generale del contratto di apprendistato e le regole per lo svolgimento della formazione degli apprendisti.

La L.R. n. 3/2009 fa riferimento alle tre tipologie di apprendistato previste dal D.lgs n. 276/2003, ma ha tenuto altresì conto dell'art. 23 della L. 133/2008 che ha innovato l'art. 49 del D. Lgs n. 276/2003, aggiungendo il comma 5 ter, nella parte relativa alla formazione esclusivamente aziendale.

La regolamentazione regionale e quella settoriale dovranno adeguarsi entro 6 mesi al nuovo dettato normativo.

Si ritiene pertanto che, poiché è vigente una disciplina regionale in materia, siano da applicarsi in questo periodo transitorio le normative previgenti fino al nuovo adeguamento della normativa. Ciò con riferimento anche alla formazione esclusivamente aziendale, cui possono richiamarsi i settori il cui CCNL abbia già disciplinato la durata e le modalità di erogazione della formazione professionale.

Trascorso il regime transitorio, il nuovo Testo Unico entrerà pienamente in vigore.

La presente indicazione è valevole fino ad ulteriore o nuova comunicazione.

Il Dirigente regionale

Dott. Pier Angelo Turri

Direzione Regionale Lavoro

30121 Venezia - Fond. S. Lucia Cammaregio, 23 - Tel. 041/2795924-5936 Fax 041/2795948